

**REGOLAMENTO (CE) N. 2868/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2000**

recante modifica del regolamento (CE) n. 571/97 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

porto della cauzione fissato dal regolamento (CE) n. 571/97.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Si impone l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 2475/2000.

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee e la Repubblica slovena. Esso dev'essere modificato conformemente alle disposizioni relative ai prodotti a base di carni suine di cui al regolamento (CE) n. 2475/2000.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 571/97 è modificato nel modo seguente:

(2) Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 571/97 nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, importati con titoli utilizzati a decorrere dal 1° luglio 2000, rientra nel campo d'applicazione degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 ⁽⁴⁾.

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/100 kg.»

(3) Per garantire la corretta gestione dei quantitativi occorre stabilire un termine ultimo di validità dei titoli alla fine di ciascun anno contingentale.

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, i titoli non sono validi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

I titoli non sono trasferibili a terzi.»

(4) Al fine di agevolare gli scambi di carni suine e di armonizzare i livelli delle cauzioni connesse ai titoli d'importazione nei settori delle carni occorre riesaminare l'im-

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Riduzioni rispetto al dazio di cui alla tariffa doganale comune

| Numero d'ordine | Numero del gruppo | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Dazio applicabile (% del NPF) | Quantitativo annuo per il 2000 (tonnellate) | Quantitativo annuo per il 2001 (tonnellate) | Quantitativo annuo negli anni successivi (tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 09.4113 | 23 | 0210 11 31 | Prosciutti della specie suina domestica e loro pezzi, non disossati, secchi o affumicati | esenzione | 200 | 400 | 400 | ⁽²⁾ |
| 09.4089 | 24 | ex 1601 00 91 ex 1601 00 99 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; non di pollame | 20 | 130 | 140 | 150 | |
| 09.4114 | 25 | 0210 19 81 | Carni della specie suina domestica, disossate, secche o affumicate | esenzione | 75 | 150 | 150 | ⁽²⁾ |
| 09.4120 | 26 | ex 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; di pollame | esenzione | 500 | 1 000 | 1 000 | ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Per il 2000 la concessione si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.»